

„ Medico, o Chirurgo, abbia esteso il pro-  
 „ cesso verbale sullo stato del cadavere, e  
 „ delle circostanze relative, come anche del-  
 „ le notizie, che avrà potuto ricavare sul  
 „ nome, sul cognome, sull'età, sulla pro-  
 „ fessione, sul luogo di nascita, e sull'abi-  
 „ tazione del defunto.

„ Art. 96. L' Ufficiale di Polizia dovrà  
 „ immantinente trasmettere all' Ufficiale del-  
 „ lo Stato Civile del Luogo dove sarà mor-  
 „ ta la persona, tutte le notizie enunciate  
 „ nel suo processo verbale in vista delle  
 „ quali si stenderà l'atto di morte.

Nel caso poi in cui si ritrovasse il ca-  
 davere di una persona affatto sconosciuta, l'  
 Ufficiale dello Stato Civile ne stenderà pari-  
 mente l'atto, a norma delle istruzioni, che  
 gli verranno date dall' Ufficiale di Polizia,  
 secondo dispone il precedente Articolo.

„ Art. 97. I Cancellieri Criminali saranno  
 „ tenuti entro 24. ore dall' esecuzione di  
 „ una Sentenza di morte, e trasmettere all'  
 „ Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove  
 „ il condannato avrà sofferta l' esecuzione  
 „ tutte le notizie enunciate nell' Articolo 79.  
 „ del Codice, e nell' Articolo 94. del pre-  
 „ sente Regolamento ” in vista delle quali  
 „ si stenderà l'atto di morte.

„ Art. 98. Morendo alcuno nelle prigioni,  
 „ ovvero nelle Case d' arresto, o di deten-  
 „ zione, ne sarà dato immediatamente avvi-  
 „ so dai Carcerieri, o Custodi all' Ufficiale